Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 22 maggio 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **1066.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 19 è modificato nel senso che presso la facoltà di giurisprudenza è istituito l'istituto giuridico.

Dopo l'art. 39 è inserito il seguente nuovo articolo, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, relativo agli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia:

Art. 40. — Alla facoltà di medicina e chirurgia sono annessi i seguenti istituti:

istituto di clinica medica generale e terapia medica;

istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica;

istituto di clinica dermosifilopatica;

istituto di clinica delle malattie nervose e mentali;

istituto di clinica oculistica;

istituto di clinica ortopedica e traumatologica;

istituto di clinica odontoiatrica;

istituto di clinica ostetrica e ginecologica;

istituto di clinica otorinolaringoiatrica;

istituto di clinica pediatrica;

istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;

istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica;

istituto di radiologia e terapia fisica;

istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;

istituto di clinica delle malattie infettive e delle malattie tropicali;

istituto di semeiotica medica;

istituto di anatomia umana normale;

istituto di anatomia e istologia patologica;

istituto di medicina legale e delle assicurazioni;

istituto di farmacologia;

istituto di fisiologia umana;

istituto di igiene;

istituto di patologia generale;

istituto di chimica biologica.

Art. 59. — Alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono annessi i seguenti istituti:

istituto matematico;

istituto di fisica;

istituto di chimica generale;

istituto di chimica fisica;

istituto di chimica organica;

istituto di geologia;

istituto di mineralogia e petrografia;

istituto di paleontologia;

istituto di zoologia;

istituto di anatomia comparata;

istituto di orto botanico;

istituto di disegno;

osservatorio geofisico.

Dopo l'art. 68, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo agli istituti annessi alla facoltà di farmacia:

Art. 69. — Alla facoltà di farmacia è annesso il seguente istituto:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica.

Dopo l'art. 71, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo agli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio:

Art. 72. — Alla facoltà di economia e commercio sono annessi i seguenti istituti:

istituto economico;

istituto economico-aziendale;

istituto statistico-matematico;

istituto giuridico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1979
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 83

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1978, n. **1067.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia 1ª dell'Università di Napoli alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949 con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di anatomia e istologia patologica 1ª della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano del 26 settembre 1977 e del 19 dicembre 1977, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra omonima in soprannumero della facoltà medesima al fine di sopperire alla mancanza di personale assistente e per poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli del 23 febbraio 1978 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di anatomia e istologia patologica in soprannumero dell'Università di Milano;

Considerato che il posto di assistente ordinario della prima cattedra omonima dell'Università di Napoli risulta attualmente ricoperto dal dott. Michele Stefani e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di anatomia e istologia patologica in soprannumero, della facoltà medica dell'Università di Milano;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di anatomia e istologia patologica 1ª della facoltà di medicina e chirurgia prima dell'Università di Napoli con decreto ministeriale 2 luglio 1949 è attribuito unitamente al titolare dott. Michele Stefani alla cattedra omonima in soprannumero della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1979
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 82

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1979.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 1° agosto 1954, n. 846, relativa alla esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia per il traforo del Monte Bianco, conclusa a Parigi il 14 marzo 1954;

Visto lo statuto della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco approvato con decreto interministeriale 10 settembre 1957;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina di cinque membri del consiglio di amministrazione della predetta Società, rappresentanti l'amministrazione dello Stato per il triennio 1976-78;

Visto il proprio decreto del 15 settembre 1976, con il quale si è provveduto ad integrare con la nomina del sesto membro del consiglio di amministrazione della società sopra citata il numero dei rappresentanti l'amministrazione dello Stato per il triennio 1976-78;

Considerato che essendo decorso il previsto triennio occorre provvedere, in conformità dell'art. 10 dello statuto predetto, al rinnovo delle cariche di cui trattasi;

Viste le designazioni dei Dicasteri interessati e sentiti i medesimi per quanto attiene alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione della Società stessa;

Decreta:

A comporre il consiglio di amministrazione della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco, per il triennio 1979-81, sono nominati quali consiglieri rappresentanti le amministrazioni dello Stato, i seguenti signori:

Maigeri dott. Enzo, in qualità di presidente;
Danese dott. ing. Gaetano;
Cavalcanti dott. Giuseppe;
Perotti dott. ing. Massimo;
Goretti dott. ing. Mario;
Cellini rag. Gian Prospero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta* Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1979

Il Presidente: ANDREOTTI

(4526)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1979.

Approvazione del regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Merano 1979.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12 della convenzione 4 dicembre 1976, concernente la concessione dell'incarico per la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, approvato con decreto ministeriale n. 1/56281 del 5 gennaio 1977, il quale prevede per ciascuna lotteria di Merano l'estrazione dei premi settimanali;

Ritenuta l'opportunità di assegnare per la lotteria di Merano 1979, settimanalmente, per nove settimane consecutive, mediante estrazione a sorte, un premio di lire due milioni e tre premi di lire un milione ciascuno, per complessive lire quarantacinque milioni;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Merano 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1979

Il Ministro: MALFATTI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI MERANO 1979

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Merano 1979, che invieranno alla società Rometra - Gestione lotterie nazionali, via Calabria, 35, Roma, il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 45.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta Società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno alla estrazione a sorte, settimanalmente e per nove settimane consecutive, di quattro premi così costituiti:

un premio di L. 2.000.000;
tre premi di L. 1.000.000 ciascuno.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione settimanale dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

in tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi 10 quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alle cifre dallo zero al 9, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti in detti quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificarne il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società Rometra, via Calabria n. 35, in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da tre rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappre-

sentante della società Rometra, concessionaria dell'incarico per la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - E.U.R. Roma, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al concorso dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, decorsi venti giorni dall'ultima estrazione dei premi.

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI DEI PREMI SETTIMANALI

Termine utile arrivo cartoline		Estrazione	
Ore 9 del 23 luglio	1979	23 luglio	1979
Ore 9 del 30 luglio	1979	30 luglio	1979
Ore 9 del 6 agosto	1979	6 agosto	1979
Ore 9 del 13 agosto	1979	13 agosto	1979
Ore 9 del 20 agosto	1979	20 agosto	1979
Ore 9 del 27 agosto	1979	27 agosto	1979
Ore 9 del 3 settembre	1979	3 settembre	1979
Ore 9 del 10 settembre	1979	10 settembre	1979
Ore 9 del 17 settembre	1979	17 settembre	1979

(4328)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1979.

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione e sono state costituite le commissioni elettorali centrale e circoscrizionali;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1978, con il quale è stata rinviata al 25 marzo 1979 la data delle elezioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modifiche ed integrazioni al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Vista la comunicazione in data 22 febbraio 1979, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per i problemi della pubblica amministrazione, chiede che venga ulteriormente rinviata al 18 novembre 1979 la data delle elezioni già fissata al 25 marzo 1979;

Ravvisata la necessità di prolungare le operazioni di votazione sino alle ore 14 del giorno successivo 19 novembre 1979;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di votazione per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione sono rinviate e si svolgeranno dalle ore 8 alle 20 del giorno 18 novembre 1979 e dalle ore 8 alle 14 del successivo giorno 19 novembre 1979.

Art. 2.

Tutti i termini si intendono riaperti e tutte le scadenze prorogate in relazione alla nuova data delle elezioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro: PEDINI

(4426)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il proprio decreto n. 11/594 in data 9 novembre 1978, con il quale le elezioni dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civili, sono state rinviate al 25 marzo 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modifiche al regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il telex n. 775/66500 in data 22 febbraio 1979, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, considerata l'entrata in vigore del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, e l'immediata successiva decorrenza per la presentazione delle liste che ha determinato difficoltà organizzative specie per le amministrazioni con personale non di ruolo cui è stato esteso l'elettorato attivo e passivo, e considerata, altresì, la impossibilità di approntare in tempo utile gli stampati occorrenti per le elezioni, ha invitato le singole amministrazioni a rinviare ulteriormente al 18 novembre 1979 la data precedentemente fissata per il 25 marzo 1979;

Considerata, quindi, l'opportunità di aderire all'invito della Presidenza del Consiglio dei Ministri a differire la data di tali elezioni:

Decreta:

Articolo unico

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, precedentemente indette per il giorno 25 marzo 1979, sono rinviate al giorno 18 novembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: COLOMBO

(4161)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1979.
Modalità tecniche di attuazione della lotteria di Merano 1979.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Merano, manifestazione 1979, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Merano, manifestazione 1979, abbinata alla corsa ippica internazionale « Gran premio Merano », si concluderà il 23 settembre 1979 all'Ippodromo di Maja (Merano).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 25 serie di 100 mila biglietti ciascuna: A-B-C-D-E-F-G-I-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-Z-AA-AB-AC-AD-AE.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Merano il giorno 23 settembre 1979, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 23 settembre 1979, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al « Gran premio Merano ».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nei casi di arrivo simultaneo di più cavalli per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi, fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati « ex aequo », vengono sommati e quindi divisi in parte uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione ippica cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 300.000.000 (trecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Merano, manifestazione 1979, cesserà in tutte le provincie della Repubblica alla mezzanotte del 17 settembre 1979.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti, annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali a Verona per le ore 12 del giorno 21 settembre 1979.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 10 del giorno 23 settembre 1979.

Art. 9.

Il dott. Carlo Caruso, primo dirigente nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1979
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 385

(4329)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1979.

Sostituzione di un membro supplente della commissione regionale per l'impiego della Lombardia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978, con il quale è stata costituita la commissione regionale per la mobilità della manodopera della Lombardia;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Visto il telestato n. 227 datato 3 febbraio 1979, con il quale l'ufficio regionale del lavoro di Milano fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione il rappresentante supplente della Confapi, rag. Nino Mariani, dimissionario, con il dott. Antonio La Ficara;

Decreta:

Il dott. Antonio La Ficara è nominato membro della commissione regionale per l'impiego della Lombardia, quale rappresentante supplente della Confapi, in sostituzione del rag. Nino Mariani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4428)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Renault Italia S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Vista l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilità con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di cinquecentonovantanove autoveicoli di origine e provenienza Francia la ditta Renault Italia S.p.a. di Roma ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 1.000.000.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3051670 rilasciato dal Banco di Roma, filiale di Roma, in data 28 dicembre 1972;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di un'azienda di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Novara per L. 917.351.841 entro il termine di validità dell'impegno valutario in questione, mentre per il residuo lo sdoganamento è avvenuto l'11 maggio 1973 con un ritardo, quindi, di giorni quarantacinque rispetto al predetto termine;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare «Scambi con l'estero», cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commerico con l'estero con nota n. 512378 del 6 giugno 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la società italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo a problemi di smistamento della merce, dai magazzini doganali di arrivo alle varie concessionarie dell'organizzazione di vendita in Italia, sulla base delle particolari richieste della clientela che attraverso questa provengono;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Renault Italia di Roma mediante fidejussione del Banco di Roma nella misura del 5% di Lit. 82.648,159 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(3968)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifattura F.lli Soncini, in Parma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di dodici balle di tessuto di fibre tessili e sintetiche in fiocco di origine Argentina e provenienza Jugoslavia la ditta Manifatture F.lli Soncini di Parma ha effettuato un pagamento anticipato di $ US 44.000 di cui al modello *B*-Import n. 5027908 rilasciato dalla Cassa di Risparmio di Parma in data 28 novembre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 30 marzo 1976 con un ritardo, quindi, di giorni novantadue rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 561233 del 1° settembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo al fatto che, prima dello sdoganamento, avrebbe ricevuto numerose richieste per rivendere la merce « allo stato estero » e che, dato l'esito sfavorevole delle trattative intraprese, avrebbe deciso di procedere alla nazionalizzazione della merce;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifatture F.lli Soncini mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Parma nella misura del 5% di $ US 44.000 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(3970)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo meccanotessile, in Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Officine Galileo meccanotessile di Firenze;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo meccanotessile di Firenze è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 giugno al 3 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4398)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 19 maggio 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Siracusa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 25 novembre 1978 e 3 gennaio 1979 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per i lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 luglio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4402)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lebole Euroconf, in Arezzo, stabilimenti in Arezzo, Rassina di Castelfocognano ed Empoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lebole Euroconf, con sede in Arezzo e stabilimenti in Arezzo, Rassina di Castelfocognano (Arezzo) ed Empoli (Firenze);

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lebole Euroconf, con sede in Arezzo e stabilimenti in Arezzo, Rassina di Castelfocognano (Arezzo) ed Empoli (Firenze), è prolungata fino al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4401)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1979.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvarani, in Baganzola, stabilimenti in Baganzola e Basilicanova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Salvarani, con sede in Baganzola (Parma) e stabilimenti a Baganzola e Basilicanova (Parma);

Visti i decreti ministeriali 9 giugno 1978 e 2 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 marzo 1978 al 3 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvarani, con sede in Baganzola (Parma) e stabilimenti a Baganzola e Basilicanova (Parma), è prolungata fino al 3 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4397)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1979.
Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo con effetto dal 1° marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1977, 31 maggio 1977, 15 settembre 1977, 16 settembre 1977, 26 gennaio 1978, 27 gennaio 1978, 28 gennaio 1978, 12 aprile 1978, 13 aprile 1978, 3 luglio 1978, 19 agosto 1978, 27 settembre 1978, 23 novembre 1978, 19 dicembre 1978 e 27 febbraio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 4 febbraio 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4400)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1979.
Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica-Biosintesi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 19 maggio 1978, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica-Biosintesi, sospesi entro il trimestre 23 novembre 1977-22 febbraio 1978;

Visti i decreti ministeriali 19 luglio 1978, 20 settembre 1978, 6 dicembre 1978 e 3 aprile 1979 di concessione per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica-Biosintesi;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica-Biosintesi, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 19 luglio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4399)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1979.

Proroga fino al 3 giugno 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Sorgato, in Milano, stabilimento di Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fonderie Sorgato, con sede in Milano, stabilimento di Novara;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 settembre 1978 al 4 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Sorgato, con sede in Milano, stabilimento di Novara, è prolungata fino al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4659)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1979.

Proroga fino al 12 agosto 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio triestino, in Gorizia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia;

Visti i decreti ministeriali 20 dicembre 1978, 26 gennaio 1979 e 27 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 febbraio 1978 all'11 febbraio 1979;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento in questione;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia, è prolungata fino al 12 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4660)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

Corso dei cambi del 16 maggio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	850,95	850,95	851,10	850,95	851 —	850,55	851 —	850,95	850,95	850,95
Dollaro canadese	733,85	733,85	734 —	733,85	733,48	733,85	733,75	733,85	733,85	733,85
Marco germanico	446,28	446,28	446,40	446,28	446,45	446,28	446,37	446,28	446,28	446,30
Fiorino olandese	409,93	409,93	410 —	409,93	410,05	409,93	410 —	409,93	409,93	410 —
Franco belga	27,901	27,901	27,90	27,901	27,90	27,90	27,90	27,901	27,901	27,90
Franco francese	193,125	193,125	193,40	193,125	193,20	193,12	193,20	193,125	193,125	193,15
Lira sterlina	1755,50	1755,50	1756,75	1755,50	1755,60	1755,55	1756,10	1755,50	1755,50	1755,55
Lira irlandese	1688 —	1688 —	1690 —	1688 —	1687 —	—	1689 —	1688 —	1688 —	—
Corona danese	158,66	158,66	158,70	158,66	158,68	158,66	158,70	158,66	158,66	158,65
Corona norvegese	163,825	163,825	163,70	163,825	163,75	163,82	163,79	163,825	163,825	163,80
Corona svedese	193,87	193,87	194,05	193,87	193,90	193,87	193,82	193,87	193,87	193,87
Franco svizzero	492,65	492,65	492,60	492,65	492,93	492,65	492,65	492,65	492,65	492,65
Scellino austriaco	60,638	60,638	60,65	60,638	60,63	60,63	60,62	60,638	60,638	60,65
Escudo portoghese	17,40	17,40	17,25	17,40	17,26	17,40	17,25	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola	12,885	12,885	12,90	12,885	12,88	12,88	12,899	12,885	12,885	12,88
Yen giapponese	3,97	3,97	3,98	3,97	3,97	3,97	3,973	3,97	3,97	3,97

Media dei titoli del 16 maggio 1979

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	71,050
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,825
» 5,50% » » 1968-83	87,375
» 5,50% » » 1969-84	82,175
» 6% » » 1970-85	82,450
» 6% » » 1971-86	78,750
» 6% » » 1972-87	77,700
» 9% » » 1975-90	84,400
» 9% » » 1976-91	85 —
» 10% » » 1977-92	88,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,450
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,750
» » » » 1- 1-1978/80	100,900
» » » » 1- 3-1978/80	100,875
» » » » 1- 6-1978/80	100,800
» » » » 1- 8-1978/80	100,875
Buoni Tesoro Pol. 9% 1-10-1979 II emiss.	99,400
» » Nov. 5,50% 1- 1-1980	97,200
» » Pol. 9% 1- 1-1980	98,525
» » » 10% 1- 1-1981	97,425
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,200
» » Pol. 12% 1- 1-1982	99,250
» » » 12% 1- 4-1982	99,050
» » » 12% 1-10-1983	97,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 maggio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	851 —
Dollaro canadese	733,80
Marco germanico	446,325
Fiorino olandese	409,965
Franco belga	27,90
Franco francese	193,162
Lira sterlina	1755,825
Lira irlandese	1688,50
Corona danese	158,68
Corona norvegese	163,807
Corona svedese	193,845
Franco svizzero	492,65
Scellino austriaco	60,629
Escudo portoghese	17,325
Peseta spagnola	12,892
Yen giapponese	3,971

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

Corso dei cambi del 17 maggio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	851,05	851,05	850,95	851,05	851,05	851,05	850,95	851,05	851,05	851,05
Dollaro canadese	735,60	735,60	735,75	735,60	735,40	735,60	735,42	735,60	735,60	735,60
Marco germanico	446,03	446,03	446 —	446,03	446,28	446,03	446,03	446,03	446,03	446 —
Fiorino olandese	409,48	409,48	409,75	409,48	410,05	409,48	409,50	409,48	409,48	409,50
Franco belga	27,876	27,876	27,91	27,876	27,88	27,87	27,87	27,876	27,876	27,80
Franco francese	193 —	193 —	193,25	193 —	193,05	193 —	192,95	193 —	193 —	193 —
Lira sterlina	1752,70	1752,70	1752,75	1752,70	1751,97	1752,60	1752,25	1752,70	1752,70	1752,70
Lira irlandese	1690 —	1690 —	1690 —	1690 —	1687,20	—	1692 —	1690 —	1690 —	—
Corona danese	158,40	158,40	158,50	158,40	158,50	158,40	158,45	158,40	158,40	158,50
Corona norvegese	163,825	163,825	163,85	163,825	163,85	163,82	163,94	163,825	163,825	163,80
Corona svedese	193,98	193,98	194,15	193,98	194,10	193,98	193,97	193,98	193,98	194 —
Franco svizzero	493,33	493,33	492,80	493,33	492,75	492,33	492,32	493,33	493,33	492,35
Scellino austriaco	60,498	60,498	60,58	60,498	60,65	60,49	60,45	60,498	60,498	60,50
Escudo portoghese	17,40	17,40	17,23	17,40	17,26	17,40	17,20	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola	12,885	12,885	12,89	12,885	12,88	12,88	12,886	12,885	12,885	12,85
Yen giapponese	3,97	3,97	3,97	3,97	3,95	3,96	3,95	3,97	3,97	3,97

Media dei titoli del 17 maggio 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,050
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,825
» 5,50 % » » 1968-83	87,375
» 5,50 % » » 1969-84	82,650
» 6 % » » 1970-85	82,450
» 6 % » » 1971-86	78,750
» 6 % » » 1972-87	78 —
» 9 % » » 1975-90	84,400
» 9 % » » 1976-91	85 —
» 10 % » » 1977-92	88,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,450
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,750
» » » » 1- 1-1978/80	100,850
» » » » 1- 3-1978/80	100,950
» » » » 1- 6-1978/80	100,950
» » » » 1- 8-1978/80	100,900
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,400
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	97,375
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,475
» » » 10 % 1- 1-1981	97,450
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,300
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,225
» » » 12 % 1- 4-1982	99,050
» » » 12 % 1-10-1983	97,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 maggio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	851 —
Dollaro canadese	735,54
Marco germanico	446,03
Fiorino olandese	409,49
Franco belga	27,873
Franco francese	192,975
Lira sterlina	1752,475
Lira irlandese	1691 —
Corona danese	158,425
Corona norvegese	163,882
Corona svedese	193,975
Franco svizzero	492,325
Scellino austriaco	60,474
Escudo portoghese	17,30
Peseta spagnola	12,885
Yen giapponese	3,96

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 mod. 241 D.P. — Data: 15 marzo 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Bari. — Intestazione: Lomonaco Giovanni, nato a Torre S. Susanna il 24 giugno 1925. — Titoli del debito pubblico: nominativi 3. — Capitale L. 30.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4450)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, contenente modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Ritenuto che a norma dell'art. 22 della legge suddetta occorre procedere all'indizione delle elezioni ivi indicate;

Decreta:

Sono indette le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d*) dell'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Le elezioni avranno luogo il giorno 24 giugno 1979 in Roma presso la sede dell'Avvocatura generale dello Stato.

Con successivo decreto si procederà alla nomina dei componenti dell'ufficio unico elettorale istituito dall'art. 22, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 15 maggio 1979

L'avvocato generale f.f.: DI CIOMMO

(4669)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anagni

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il dott. Alberto Santovincenzo, nato ad Anagni il 16 dicembre 1930, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anagni (Frosinone).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1979

Il Governatore: BAFFI

(4026)

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Perfugas

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari - sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Giovanni Fois è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Perfugas (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1979

Il Governatore: BAFFI

(4027)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/23158 del 15 maggio 1929, con il quale il cognome del sig. Uhlfelder Luigi, nato a Fornitz (Germania) il 5 febbraio 1865, venne ridotto nella forma italiana di « Uliveti », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Maria Memon ed ai figli Luigia, Leopoldo, Regina, Gisella, Sigismondo, Cesare e Ugo;

Vista la domanda prodotta in data 4 maggio 1979, corredata della prescritta documentazione, con la quale la pronipote del predetto, sig.na Uliveti Claudia, nata a Trieste il 10 febbraio 1960, residente a S. Giuseppe della Chiusa, 16, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Uhlfelder », posseduto dal nonno Leopoldo prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della nipote di Leopoldo, signorina Uliveti Claudia, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Uhlfelder ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 8 maggio 1979

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(4566)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per l'ammissione alla Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della Marina militare, ruolo medici), anno accademico 1978-79.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto ministeriale in data 27 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1978, registro n. 15 Difesa, foglio n. 107, concernente il concorso per l'ammissione di settantaquattro allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze di cui quindici al corso del Corpo sanitario della marina militare per la frequenza del 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia (Corpo sanitario della Marina militare, ruolo medici), anno accademico 1978-79;

Visto il decreto ministeriale in data 4 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1978, registro n. 39 Difesa, foglio n. 355, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1979, registro n. 2 Difesa, foglio n. 181, con il quale il prof. Buffoni Vito è stato sostituito nell'incarico di membro aggiunto per la lingua inglese, dal prof. Giglio Vittorio;

Visti gli atti della commissione giudicatrice:

Decreta:

Art. 1.

E' stata approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione al 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia dell'Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della Marina militare, ruolo medici), anno accademico 1978-79:

1. Fracasso Egidio Fabrizio, nato il 29 ottobre 1960 . . . . punti 28,000
2. Di Lella Michele, nato il 9 dicembre 1959 . » 26,667
2. Saracino Vincenzo, nato l'8 febbraio 1960 . » 26,667
4. Gregori Stefano, nato il 14 luglio 1958 . . » 26,000
5. Balzano Angelo, nato l'11 agosto 1959 . . » 23,333
6. Ruberto Giuseppe, nato il 26 maggio 1959 . » 24,833
7. Lofino Gianfranco, nato il 21 luglio 1959 . » 24,667
7. Verna Carlo, nato l'8 aprile 1960 . . . » 24,667
7. Emanuele Alessandro, nato l'8 novembre 1958 . . . . » 24,667
10. Mele Fabrizio, nato il 5 giugno 1959 . . » 24,500
10. Guadalupi Francesco, nato il 9 novembre 1959 . . . . » 24,500
12. Fiorito Alberto, nato il 9 novembre 1959 . » 24,333
13. Boracchia Giampaolo, nato il 20 novembre 1958 . . . . . . » 24,000
13. Guadalupi Pietro, nato l'11 aprile 1959 . . » 24,000
13. Tamburrano Giulio, nato il 30 aprile 1959 . » 24,000
16. Fanton Cesare, nato il 26 febbraio 1958 . » 23,833
17. Mignogna Marcello, nato il 25 agosto 1958 » 23,667
17. Messa Maurizio, nato il 18 maggio 1958 . » 23,667
17. Ponzio Sebastiano, nato il 2 agosto 1959 . » 23,667
20. Di Domenico Pierluigi, nato il 1° maggio 1959 . . . . » 23,500
21. Battista Ignazio, nato il 15 luglio 1959 . » 22,833
22. Ricchiuti Roberto, nato il 20 aprile 1960 . » 22,667
23. Cito Domenico, nato il 1° maggio 1960 . » 22,500
24. Giolli Carlo, nato il 17 maggio 1959 . . » 22,333
25. Scialdone Salvatore, nato il 13 febbraio 1960 . . . . » 21,167
26. Ceppi Andrea, nato il 21 luglio 1959 . . » 21,000
26. Travali Edoardo, nato il 1° dicembre 1959 » 21,000
28. Lorenzetti Pierluigi, nato il 2 febbraio 1958 » 20,833
29. Alibrandi Adriano, nato il 7 settembre 1959 » 20,000
30. D'Elia Francesco, nato l'11 luglio 1959 . . » 19,333
31. Malagrinò Clemente, nato l'11 febbraio 1960 punti 19,000
32. Giardina Francesco Antonio, nato il 13 giugno 1959 . . . . » 18,667
33. Mazzarisi Giacomo, nato il 12 luglio 1959 . » 18,333

Art. 2.

Considerato che il concorrente Balzano Angelo (5°), ha rinunciato formalmente all'ammissione al 1° anno dell'Accademia di sanità militare interforze, anno accademico 1978-79;

Considerato che il concorrente Mele Fabrizio (10°), ha titolo di precedenza, a parità di punteggio, nei confronti del concorrente Guadalupi Francesco (10°), ai sensi dell'art. 3 della legge 14 marzo 1968, n. 273, perchè proveniente dal collegio navale « Francesco Morosini » di Venezia;

Considerato che i sottonotati concorrenti, classificati a parità di punteggio nell'ordine della graduatoria rispettivamente al 2°, 7° e 13° posto, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono essere ordinati nella graduatoria in funzione dell'età, come segue:

Di Lella Michele e Saracino Vincenzo;

Emanuele Alessandro, Lofino Gianfranco e Verna Carlo;

Boracchia Giampaolo, Guadalupi Pietro e Tamburrano Giulio;

In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 1 ed in rapporto al numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori i seguenti concorrenti venendo classificati nel seguente ordine di graduatoria:

1) Fracasso Egidio Fabrizio . . . . . . punti 28,000
2) Di Lella Michele . . . . » 26,667
3) Saracino Vincenzo . . . . » 26,667
4) Gregori Stefano . . . . » 26,000
5) Ruberto Giuseppe . . . . » 24,833
6) Emanuele Alessandro . . . . . . » 24,667
7) Lofino Gianfranco . . . . » 24,667
8) Verna Carlo . . . . » 24,667
9) Mele Fabrizio . . . . » 24,500
10) Guadalupi Francesco . . . . . . » 24,500
11) Fiorito Alberto . . . . » 24,333
12) Boracchia Giampaolo . . . . . . » 24,000
13) Guadalupi Pietro . . . . » 24,000
14) Tamburrano Giulio . . . . » 24,000
15) Fanton Cesare . . . . » 23,833

I predetti vincitori del concorso sono nominati allievi del 1° anno dell'Accademia di sanità militare interforze, facoltà di medicina e chirurgia del Corpo sanitario della Marina militare, anno accademico 1978-79, dal 1° novembre 1978.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1979
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 7

(4505)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Concorso a posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia

Con decreto 3 maggio 1979, n. 1451, è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, a posti di medico e ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1978 e precisamente:

Montecchio Emilia: condotta medica unica;
Ramiseto: 1ª condotta medica;
Ramiseto: 2ª condotta medica;
Quattro Castella: condotta ostetrica unica.

Il termine di scadenza è previsto per le ore 12 del 31 luglio 1979.

Per le altre informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli uffici dei medici provinciali.

(4474)

OSPEDALE « DI VENERE » DI BARI-CARBONARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di medicina nucleare;

due posti di assistente della divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(1549/S)

Revoca di concorsi a posti di personale sanitario medico

I concorsi a due posti di assistente del servizio emotrasfusionale e di immunoematologia, a due posti di assistente di pediatria destinati alla sezione neonatale e ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 13 marzo 1979, sono revocati.

(1550/S)

OSPEDALE ONCOLOGICO « A. BUSINCO » DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Cagliari.

(1547/S)

OSPEDALI « GRAVINA E SANTO PIETRO » DI CALTAGIRONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di laboratorio di analisi cliniche (a tempo pieno);

un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione trapianto rene (a tempo pieno);

un posto di aiuto e sei posti di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);

un posto di assistente dietologo (a tempo pieno);

un posto di assistente di endocrinologia (a tempo pieno);

un posto di assistente di odontostomatologia (a tempo pieno);

un posto di assistente angiografo (a tempo pieno);

un posto di assistente di medicina nucleare (a tempo pieno);

quattro posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(1548/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di oculistica;

un posto di aiuto di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(1548-bis/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791380)